

Spett.le Capitaneria di Porto di

San Benedetto del Tronto

Alla cortese attenzione del Comandante

Prot. n.17 Dir.Conf.- 22 settembre 2023

Ill.mo Comandante,

premettiamo subito che sulla *vexata quaestio* della presunta violazione degli obblighi di prestazione del servizio di salvataggio da parte di titolari di stabilimenti balneari sussistono stridenti contraddizioni tra i contenuti del Regolamento Regionale del 13 Maggio 2004, n. 2, e la posizione presa da questa spettabile Capitaneria in proposito.

L'art. 1 del Regolamento Regionale n. 2/2004, che, ricordiamo, disciplina *l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative*, fissa la durata della stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

L'art. 2-bis dello stesso Regolamento, dedicato specificamente al *servizio di salvataggio*, prevede che i titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre.

L'obbligo di prestare il servizio di salvataggio, dunque, non segue la durata della stagione balneare.

La stessa Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 22/2019, emessa da codesta Capitaneria, premette che "la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati, per i relativi aspetti gestori dell'attività balneare, dal Regolamento regionale n. 2/2004 ed eventualmente dalle discendenti ordinanze sindacali, a cui si fa espresso rinvio anche per ogni più ampio riferimento inerente l'uso delle spiagge e le specifiche norme che gli stabilimenti balneari sono chiamati a rispettare".

L'Ordinanza, poi, afferma, all'art. 1, par. 1.2, che "Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche (*dunque una stagione che perdura - di default -fino al 30 settembre di ogni anno*), nei periodi di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari di aree demaniali marittime che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono garantire e rendere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nel successivo articolo 4, ad eccezione dei casi disciplinati dal paragrafo 1.4".

I nostri uffici:

**Ascoli Piceno
Porto san Giorgio
S. Benedetto del Tr.**

V.le C.Rozzi, 13
Via Giordano Bruno 221
Via Manara, 134

tel. 0735.587062
tel.e fax 0734.073254
tel. 0735.587062 fax 0735.587062

info@confesercenti.ap.it

L'art. 4, par. 4.3, afferma che “Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari di cui ai paragrafi 1.2 e 4.7, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio (...)”.

Il rimando relativo ai periodi durante i quali deve essere prestato il servizio di assistenza e salvataggio dunque è, come in un “circolo vizioso”, riportato al predetto par. 1.2, che si riferisce alla stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, ma per cui – a nostro avviso – non si può prescindere da una lettura d'insieme delle disposizioni di cui al Regolamento regionale, che, come abbiamo detto, prevedono (art- 2-bis) che i titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio (solo) nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre.

L'equivoco, a nostro avviso, nasce dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266, del 31 agosto 2023, che, in attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione, è intervenuta a modifica della DGR 496/2023, laddove (allegato C) stabiliva come termine della stagione balneare, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali, quello del 17 settembre 2023 e, per le acque fluviali, quello del 3 settembre 2023.

L'individuazione della stagione balneare da parte della DGR n. 496/2023 ha tutt'altre finalità rispetto a quelle inerenti l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative: la norma stabilisce ed indica il periodo e la durata della stagione balneare, come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08, ai fini del controllo della qualità delle acque, tendendo, si, ad allinearsi con la durata della stagione balneare stabilita ai sensi del più volte citato Regolamento n. 2/2004, ma non immedesimandosi con essa, da cui rimane ben distinta.

La decisione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266, del 31 agosto 2023, di estendere al 1° ottobre 2023 la durata della stagione balneare fissata al 17 settembre 2023 da parte della DGR n. 496/2023 è basata sulla considerazione (espressa nelle motivazioni del provvedimento) che *“eventi meteo, con forti precipitazioni, si sono presentati anche all'inizio della stagione balneare 2023, nei mesi di maggio e giugno, creando difficoltà all'avvio delle attività balneari; per questo, pur consapevoli (...) della forte caratterizzazione del mese di settembre con eventi di piovosità intensa e prolungata, considerato che la Regione Marche ha un territorio a forte vocazione turistico balneare, si propone di prorogare la scadenza della stagione balneare 2023 dal 17 settembre 2023 al 1° ottobre 2023, modificando i riferimenti temporali indicati al punto 1 del paragrafo C ed al punto 2 del paragrafo G dell'allegato 1 alla DGR 496/2023”*.

Ma ciò riguarda, si ribadisce, problematiche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione, nulla ha a che vedere con una ipotizzata estensione della durata della stagione balneare (di cui d'altra parte non vi sarebbe stato bisogno, poiché il Regolamento n. 2/2004 già la fissa al 30 settembre) al fine

I nostri uffici:

Ascoli Piceno
Porto san Giorgio
S. Benedetto del Tr.

V.le C.Rozzi, 13
Via Giordano Bruno 221
Via Manara, 134

tel. 0735.587062
tel.e fax 0734.073254
tel. 0735.587062 fax 0735.587062

info@confesercenti.ap.it

di farne discendere l'applicazione agli stabilimenti balneari degli obblighi di prestazione del servizio di salvataggio, che rimangono fissati, come termine finale, alla prima domenica di settembre.

Ciò detto, Confesercenti ritiene pienamente condivisibile e apprezzabile il principio della salvaguardia della vita umana, ma non è pensabile costringere gli stabilimenti a porre in essere comportamenti ed atti non richiesti dalla legge per una sua errata interpretazione.

“Mare Sicuro” è il Progetto da sempre sostenuto da Confesercenti, e ci troviamo in perfetta assonanza con la Capitaneria sui principi, ma a nostro avviso **il prolungamento della stagione balneare ai fini del controllo della qualità delle acque non può significare il prolungamento degli obblighi del servizio di salvataggio per gli stabilimenti balneari.**

Quando le Autorità competenti (Regione e Capitaneria) dovessero ritenere che per questioni attinenti i flussi turistici e stagionali, e quindi per fattori che riguardano l'economia e i servizi alla cittadinanza, occorra intervenire per prolungare l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico-ricreative assicurando, in allineamento con la durata della stagione balneare, il servizio di salvataggio, è su quest'ultimo che dovrebbero operare, modificando le previsioni del Regolamento n. 2/2004 all'art. 2-bis.

L'Associazione è pronta e disponibile a cooperare ad un Tavolo istituzionale per valutare interventi atti a ridefinire la piena fruibilità in sicurezza del litorale ai fini turistico-ricreativi per la prossima stagione estiva.

Cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

San Benedetto del Tronto li' 22 Settembre 2023

Il Direttore Provinciale
F.to Dott.ssa Elena Capriotti

I nostri uffici:

**Ascoli Piceno
Porto san Giorgio
S. Benedetto del Tr.**

V.le C.Rozzi, 13
Via Giordano Bruno 221
Via Manara, 134

tel. 0735.587062
tel.e fax 0734.073254
tel. 0735.587062 fax 0735.587062

info@confesercenti.ap.it